



LAVORO

MERCI TRASPORTATE

— CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Merci Trasportate



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Merci Trasportate"

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Offerta assicurativa volta a risarcire le perdite e i danni materiali e diretti che colpiscono le merci di proprietà o di Terzi durante il trasporto.



Che cosa è assicurato?

Sono a rischio della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio nei limiti delle clausole selezionate.

Clausole di delimitazione della garanzia

Garanzie richiamabili su specifica esigenza, che conferiscono ampio grado di modularità al prodotto.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è in alcun modo operante per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di danni:

- ✗ alle seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato; farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce; animali vivi; merci pericolose; masserizie e/o merce usata; vetro e materiali fragili; merce sfusa; autoveicoli, motoveicoli in genere anche se trasportati a mezzo bisarca; macchine operatrici e/o da lavoro; unità destinate alla navigazione e/o loro componenti, ad eccezione dei motori; carichi completi di telefonia e prodotti tecnologici, rame e/o altre leghe o metalli non ferrosi; merci in autocisterna; merci da trasportarsi a temperatura controllata;
- ✗ da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dei rispettivi dipendenti e/o preposti;
- ✗ da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- ✗ da cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- ✗ vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- ✗ atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.



Ci sono limiti di copertura?

! Le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni sezione, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i trasporti fra le zone geografiche indicate in polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci.

In caso di mancata riconsegna, la garanzia cessa comunque:

- per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto;
- per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno successivo a quello dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Merci Trasportate

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Merci Trasportate

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA (c.d. CONDIZIONI ADDIZIONALI) CHE DETERMINANO AUMENTI / RIDUZIONI DEL PREMIO:

• DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE:

- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA (CLAUSOLA N. 1/CA):** l'assicurazione è estesa a coprire danni e/o perdite materiali e diretti a merci da trasportarsi a temperatura controllata, in conseguenza di: guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento del suddetto impianto per un periodo minimo continuativo di 24 ore nei trasporti marittimi ovvero di 8 ore nei trasporti aerei o terrestri; incendio, fulmine, esplosione; incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolge il mezzo vettore; furto o rapina sempre che tali rischi siano garantiti dalla polizza.

La presente garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali: l'autoveicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate; il contraente/assicurato o chi per esso, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi; il contraente/assicurato o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a: 8 ore per i prodotti surgelati o congelati e 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

La società non è comunque obbligata per i danni derivanti da: errata regolazione del termostato; mancata prerrefrigerazione dell'autocarro o del container, ove necessaria; mancata o difettosa circolazione dell'aria; mancata prerrefrigerazione della merce;

- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI A MEZZO AUTOCISTERNA (CLAUSOLA N. 2/CA):** l'assicurazione è estesa a coprire danni e/o perdite materiali e diretti a merci da trasportarsi a mezzo autocisterna. La garanzia è operante per danni e/o perdite materiali che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della

cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa. L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci, sempre a bordo dell'autocisterna, prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino. La società non è obbligata per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico. Restano esclusi i danni e/o perdite derivanti da contaminazione del prodotto;

- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE PER LA LAVORAZIONE PRESSO TERZI (CLAUSOLA N. 3/CA):** la garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate durante i trasporti di andata e ritorno dal c/lavorazione presso terzi, nei limiti del territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino. La copertura opera anche in caso di trasporto effettuato con autoveicolo del terzista medesimo, mentre non si intende garantita la giacenza delle merci intercorrente tra viaggio di andata e viaggio di ritorno;
- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI NON CONSEGNATE E RESTITUITE (CLAUSOLA N. 4/CA):** la garanzia viene estesa a coprire le merci rese dalla clientela o dalla stessa non ritirate o comunque per merci di ritorno al magazzino d'origine del contraente/assicurato, a condizione che: le merci risultino confezionate negli imballi originali ed il vettore non abbia elevato eccezioni sul loro stato; le merci non ritirate o comunque di ritorno al contraente/assicurato siano rispediti prima della scadenza dei termini di cessazione della garanzia per singolo viaggio indicati nelle condizioni generali e nelle clausole di delimitazione della garanzia eventualmente richiamate in polizza. La presente estensione di garanzia non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il ricevitore;
- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE A/DA MOSTRE / FIERE/ESPOSIZIONI DI SETTORE (CLAUSOLA N. 5/CA):** la garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate, durante: il trasporto di andata; la giacenza inoperosa presso mostre, fiere e/o esposizioni di settore ovunque in Italia (compresi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino), per un periodo massimo di 30 giorni; l'eventuale trasporto di ritorno. Per le merci in giacenza è condizione essenziale che, ai fini del rischio furto, le stesse siano riposte all'interno di locali chiusi e/o debitamente sorvegliati, mentre per il rischio di bagnamento lo stoccaggio avvenga in aeree coperte. Si precisa che si intendono in ogni caso esclusi i danni e le perdite dipendenti parzialmente o totalmente, direttamente od indirettamente da ammanco, furto con destrezza, eventuale uso/dimostrazione;
- **ASSICURAZIONE DELLE MERCI MOVIMENTATE INFRAGRUPPO (CLAUSOLA N. 6/CA):** la garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate durante i trasferimenti infragruppo da/per sedi, depositi, magazzini in gestione diretta del contraente/assicurato ovvero di ditte collegate allo stesso nell'ambito della propria organizzazione sul territorio italiano, incluso Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La presente estensione di garanzia non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso dette sedi, depositi, magazzini, se non nell'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto;
- **RISCHI CONTINGENTI DEL VENDITORE (SELLER'S INTEREST) (CLAUSOLA N. 7/CA):** la garanzia copre anche le spedizioni di merce che il contraente/assicurato vende con termini di resa per i quali l'onere della copertura assicurativa non risulti a suo carico, totalmente o parzialmente (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR e simili). Pertanto, i danni risarcibili saranno pagabili esclusivamente al contraente/assicurato solo ed in quanto il ricevitore ometta il pagamento delle merci danneggiate o andate perdute a seguito di un rischio assicurato. In caso di danno su merci vendute con tali modalità di consegna, il contraente/assicurato svolgerà tutto l'interessamento necessario ed attuerà le azioni richieste perché le merci vengano accettate dai ricevitori con pagamento integrale del prezzo di fattura. È condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia ai fini della sua validità che la stessa per nessun motivo sia portata a conoscenza dei clienti ricevitori e/o subfornitori del contraente/assicurato;
- **RISCHI CONTINGENTI DEL COMPRATORE (BUYER'S INTEREST) (CLAUSOLA N. 8/CA):** la garanzia copre, nel solo interesse del contraente/assicurato in via sussidiaria rispetto all'assicurazione principale cui sarebbe tenuto il venditore, anche le spedizioni di merce che il contraente/assicurato acquista con contratti che pongono a carico del venditore l'obbligo di assicurare le merci stesse contro i rischi del trasporto. In relazione a tali spedizioni, la società è pertanto obbligata a risarcire al contraente/assicurato i danni e le perdite subiti dalle merci, entro i limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, per i quali il contraente/assicurato non sia riuscito a percepire l'indennizzo per uno dei seguenti motivi: inesistenza, errata interpretazione, nullità, o in operatività totale o parziale dell'assicurazione principale per cause non imputabili al contraente/assicurato della presente polizza; insolvenza dell'assicuratore principale; minore estensione dell'assicurazione principale rispetto alle condizioni previste dalla presente polizza; minore valore assicurato. Il contraente/assicurato è tenuto a non rivelare l'esistenza della presente garanzia;
- **PULIZIA E SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE (CLAUSOLA N. 9/CA):** la copertura assicurativa viene estesa al rimborso delle eventuali spese che il contraente/assicurato debba sostenere per rimozione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecoverabili ove si è verificato il sinistro. la garanzia viene prestata esclusivamente per spese sostenute in seguito ad un avvenimento/sinistro risarcibile dalla copertura stessa.
-



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche (Art. 2 CLAUSOLA N.1/CDG, N.2/CDG, N.4/CDG, N.5/CDG; Art. 3 CLAUSOLA N.3/CDG; Art. 2 CLAUSOLA N. 1/CA). A titolo

	esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti; guerra civile, ribellione; atti di terrorismo.
	Ci sono limiti di copertura?
	Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Il prodotto "Merci Trasportate" è rivolto a: • proprietari o aventi diritto alle merci, ovvero acquirenti e venditori che hanno interesse di coprire le proprie merci dai danni o dalle perdite che le stesse possano subire durante il trasporto; • prestatori di servizi logistici e spedizionieri, che hanno necessità di tutela contro il rischio di danneggiamento della merce in conseguenza del servizio svolto.
	Quali costi devo sostenere?
	Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 20,6 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MERCI TRASPORTATE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

GLOSSARIO	3
CONDIZIONI GENERALI	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	6
Art. 3 Comunicazioni fra le parti	6
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 5 Assicurazione presso diversi assicuratori	7
Art. 6 Coassicurazione	7
Art. 7 Aggravamento del rischio	7
Art. 8 Diminuzione del rischio	7
Art. 9 Oneri fiscali	7
Art. 10 Legge applicabile e giurisdizione	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE	8
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	8
Art. 11 Dichiarazioni del contraente/assicurato	8
Art. 12 Interesse assicurato	8
Art. 13 Trasporti affidati a vettori	8
Art. 14 Merci assicurate e merci escluse	8
Art. 15 Validità territoriale	9
Art. 16 Valore assicurabile	9
Art. 17 Somme assicurate - limite dell'indennizzo	10
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	11
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 18 Norme applicabili in caso di sinistro	11
Art. 19 Scoperti e franchigie	12
Art. 20 Determinazione del danno	12
Art. 21 Richiesta dell'indennizzo	12
Art. 22 Pagamento dell'indennizzo	12
Art. 23 Diritto di rivalsa degli assicuratori	13
Art. 24 Gestione delle vertenze - spese legali	13
NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE	14
Art. 25 Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce	14
Art. 26 Obblighi specifici in caso di ritrovamento dell'autoveicolo	15
Art. 27 Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo	15
NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O PER ACQUE INTERNE	16
Art. 28 Dichiarazioni del contraente/assicurato relative alle spedizioni marittime	16
Art. 29 Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto	16
Art. 30 Trasporto sopra coperta	16
Art. 31 Avaria comune e spese di salvataggio	16
Art. 32 Spese di inoltro a destino	17
Art. 33 Abbandono	17
NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI "A VIAGGIO" O "A TEMPO" A SECONDA DELL'IMPOSTAZIONE DI POLIZZA	18
Art. 34 Impostazione di polizza	18

CLAUSOLE INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI	23
Art. 35 Termination of transit clause (terrorism) - jc 2001/056	23
Art. 36 Institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause (cl. 370 10/11/2003)	24
Art. 37 Marine cyber endorsement (Ima5403 11/11/2019)	24
Art. 38 Cargo ism endorsement (jc 98/019 01/05/1998)	25
Art. 39 Institute classification clause (ed. 01/01/2001)	26
Art. 40 Institute communicable disease exclusion clause (jc2020-011 17/04/2020)	28
Art. 41 Sanction limitation exclusion clause (jc2010/014, 11 august 2010)	28
CLAUSOLA N. 1/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A PIENO RISCHIO	29
CLAUSOLA N. 2/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI BASE	31
CLAUSOLA N. 3/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI NOMINATI PER AUTOCARRO O FERROVIA	33
CLAUSOLA N. 4/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI	35
CLAUSOLA N. 5/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI	37
CLAUSOLA N. 1/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA	39
CLAUSOLA N. 2/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI A MEZZO AUTOCISTERNA	41
CLAUSOLA N. 3/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE PER LA LAVORAZIONE PRESSO TERZI	42
CLAUSOLA N. 4/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI NON CONSEGNATE E RESTITUITE	43
CLAUSOLA N. 5/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE A/DA MOSTRE / FIERE / ESPOSIZIONI DI SETTORE	44
CLAUSOLA N. 6/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI MOVIMENTATE INFRAGRUPPO	45
CLAUSOLA N. 7/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE RISCHI CONTINGENTI DEL VENDITORE (SELLER'S INTEREST)	46
CLAUSOLA N. 8/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE RISCHI CONTINGENTI DEL COMPRATORE (BUYER'S INTEREST)	47
CLAUSOLA N. 9/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE SPESE DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE	48

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo normativo della polizza:

APPARECCHIO ANTIFURTO:

il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

APPROPRIAZIONE INDEBITA:

appropriazione della cosa mobile altrui, di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

impegno della Società.

AUTOVEICOLO:

il mezzo a motore terrestre utilizzato per il trasporto di cose (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, motrice, rimorchio, semirimorchio e trattore):

- **Autoarticolato:** complesso di autoveicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio;
- **Autocarro:** autoveicolo destinato al trasporto di cose;
- **Autocisterna:** autoveicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
- **Autotreno:** complesso di autoveicoli costituito da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
- **Motrice:** autoveicolo destinato al traino di rimorchi, ovvero l'unità motrice dell'autotreno;
- **Rimorchio:** autoveicolo adibito al trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice;
- **Semirimorchio:** autoveicolo adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore;
- **Trattore:** autoveicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi, ovvero l'unità motrice dell'autoarticolato.

CARICO COMPLETO:

trasporto con saturazione della portata utile dell'autoveicolo tramite unica presa/consegna. È da considerarsi tale anche il trasporto DEDICATO della stessa tipologia di merce, ancorché saturi almeno il 50% della portata utile complessiva dell'autoveicolo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:

il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

CHIAVI ANTIFURTO:

tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

COASSICURAZIONE:

ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata.

CONTAINER, CASSE MOBILI E SIMILI:

contenitori senza assi di rotolamento utilizzati per il carico della merce nel trasporto intermodale quali ad esempio: box, open top, flat-rack, platform, frigo, cisterna di qualsiasi dimensione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula la polizza di assicurazione.

CORRIERE:

vettore che svolge attività di distribuzione, per lo più parcellizzata, su rete di filiali o corrispondenti.

DANNO:

la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

DELEGATARIA:

la Società che, in caso di coassicurazione, emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici.

FRAGILI:

beni e/o cose che per loro natura sono soggetti a brusca rottura a seguito di urto, anche non violento, per i quali viene normalmente suggerito di "maneggiare con cura".

FRANCHIGIA:

importo che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'importo indennizzabile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.

IMPORTO INDENNIZZABILE:

somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro.

INDENNIZZO:

somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di danno risarcibile ai sensi di polizza.

INTERMEDIARIO:

l'Agente della Società o il Broker d'assicurazione riconosciuto in polizza.

LIMITE DI INDENNIZZO:

la somma massima dovuta dalla Società.

LUOGO DI DESTINAZIONE:

la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

MASSERIZIE:

beni e/o cose oggetto di trasloco.

MERCI PERICOLOSE:

merci infiammabili, esplosivi, tossici o comunque definite come pericolose da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO:

per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa.

ORDINARIO CORSO DI VIAGGIO:

esecuzione del trasporto effettuata in via regolare secondo quanto previsto dalla documentazione di viaggio.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

RO/RO:

nave traghetto con modalità di imbarco/sbarco "Roll On – Roll Off".

SCASSO O EFFRAZIONE:

forzatura o rottura di serrature o di mezzi di chiusura di autoveicoli, locali o aree recintate che lascino tracce evidenti e constatabili.

SCOPERTO:

la parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

SFUSO:

non confezionato e/o imballato, alla rinfusa.

SINISTRO:

evento futuro ed incerto atto a produrre un danno.

SOCIETÀ:

impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici.

TRASBORDO:

il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

USATO:

bene e/o cosa non più nuovo, che ha subito un utilizzo più o meno prolungato.

VETTORE:

soggetto legalmente riconosciuto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

CONDIZIONI GENERALI

L'assicurazione è prestata in base alle presenti CONDIZIONI GENERALI integrate da:

- CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA, richiamate in polizza. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di assicurazione.
- CONDIZIONI ADDIZIONALI, purché richiamate in polizza, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di Delimitazione della Garanzia.
- CONDIZIONI PARTICOLARI, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di Delimitazione della Garanzia e sulle Condizioni Aggiuntive.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, o con altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

ART. 3

COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'intermediario indicato in polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'intermediario il quale tratterà con la Società. Il pagamento del premio effettuato dal Contraente all'intermediario, ai fini dell'art. 1901 c.c., avrà efficacia liberatoria per il Contraente.

Ogni comunicazione fatta dall'intermediario, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società all'intermediario si intenderà come fatta al Contraente. L'intermediario è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto.

In mancanza di indicazione dell'intermediario in polizza, tutte le comunicazioni del Contraente devono essere date per iscritto alla Direzione della Società.

ART. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

La presente copertura assicurativa opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate separatamente per il medesimo rischio, anche da diversi Contraenti.

L'eventuale prestazione complessivamente fornita da dette altre assicurazioni, ancorché non si abbia avuto notizia delle stesse alla data di stipula di questo contratto, costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, deducibile prima di applicare lo scoperto e/o la franchigia previsti dalla presente copertura assicurativa.

Restano inoltre esclusi da questa garanzia i sinistri recuperabili da altre assicurazioni anche se risultino inferiori alla franchigia prevista per dette altre coperture.

ART. 6**COASSICURAZIONE**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

ART. 7**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 8**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10**LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e tutte le relative controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative di diritto italiano. Qualora venga fornita una libera traduzione del formulario originale straniero, in caso di divergenzatra il testo italiano e quello straniero, prevarranno il testo e l'interpretazione del formulario originale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 11

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1 il Contraente/Assicurato deve dichiarare:

- a) se le merci appartengono ad una delle seguenti categorie: deperibili, fragili, pericolose, sfuse, usate;
- b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione, qualora ne sia o ne debba essere a conoscenza;
- c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre a quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali vigenti;

Per ulteriori dichiarazioni relative a spedizioni marittime si applica l'Art. 28 che segue.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 12

INTERESSE ASSICURATO

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto espresso nella Polizza, per:

- conto proprio del Contraente, ovvero
- conto di terzi, qualora il Contraente abbia ricevuto comprovabili disposizioni di provvedere alla copertura assicurativa da parte del proprietario delle merci e/o dell'avente diritto alle stesse, oppure provveda alla copertura assicurativa secondo quanto previsto dall'Art. 1717 del Codice Civile.

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

ART. 13

TRASPORTI AFFIDATI A VETTORI

Qualora il trasporto sia affidato dal Contraente/Assicurato ad un vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della legislazione vigente. Si intendono esclusi i trasporti a mezzo posta e/o corriere.

ART. 14

MERCI ASSICURATE E MERCI ESCLUSE

Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate nella Polizza e trasportate a rischio del Contraente/Assicurato o con contratti che pongano a suo carico l'onere dell'assicurazione.

Salvo richiamo di apposita condizione addizionale / patto speciale / clausola particolare, si intendono escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato;
- b) farmaceutici, tabacchi, pelli e pellicce;
- c) animali vivi;
- d) merci pericolose;
- e) masserizie e/o merce usata;
- f) vetro e materiali fragili, siano essi stessi la merce oggetto del trasporto (es: vasi) o componente della merce (es: bottiglie di vino);
- g) merce sfusa;
- h) autoveicoli, motoveicoli in genere anche se trasportati a mezzo bisarca;
- i) macchine operatrici e/o da lavoro;
- j) unità destinate alla navigazione e/o loro componenti, ad eccezione dei motori (es: scafo, sovrastrutture, ecc.);
- k) carichi completi di: telefonia e prodotti tecnologici, rame e/o altre leghe o metalli non ferrosi;
- l) merce in autocisterna;
- m) merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata.

ART. 15

VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia assicurativa si intende operante entro i limiti territoriali indicati nella Polizza. Restano escluse le spedizioni da/per/attraverso i seguenti Paesi, salvo espressa deroga scritta con specifica clausola particolare:

- a) Albania, Paesi dell'ex Jugoslavia (fatta eccezione per Slovenia e Croazia che sono comprese in garanzia) e Paesi dell'ex URSS (fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania che sono comprese in garanzia);
- b) Paesi soggetti a sanzioni e/o embargo previsti dalle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o UK e/o USA;
- c) Paesi/aree belligeranti e/o con situazioni socio/politiche a rischio indicati nella Sezione JCC Global Cargo (<https://watchlists.ihsmarkit.com/>) e contraddistinti dal grado di rischio High / Very High / Severe / Extreme;
- d) Paesi che adottano misure restrittive.

Per spedizioni con provenienza o destino nei Paesi di cui al precedente punto d) aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con compagnie di assicurazione locali, la garanzia si intende così operante:

1. su base garanzia "rischi contingenti", semprechè risultino richiamate in polizza le clausole aggiuntive n. 7/CA e/o n. 8/CA;

in assenza di operatività delle suddette clausole

2. sino a / da:
 - > momento del passaggio della frontiera, per spedizioni terrestri;
 - > porto o aeroporto locale, su base "NRAD - No Risk After Discharge" ovvero "FOB - Free On Board", per spedizioni marittime/aeree;purchè, in caso di danno risarcibile, l'indennizzo sia effettuato a favore del Contraente di polizza o comunque a soggetto non avente sede nel paese ove vige la misura restrittiva.

Nei casi 1 e 2 di cui sopra non verrà emesso certificato di attestazione della copertura.

ART. 16

VALORE ASSICURABILE

Le Parti individuano quale valore assicurabile, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, il prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente/Assicurato potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale prezzo, nella misura che dovrà espressamente essere indicata in polizza, a titolo di oneri e spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purchè sostenuti e documentabili.

Qualora la spedizione sia soggetta a lettera di credito o credito documentario, il valore assicurabile potrà essere definito nel 110% del prezzo di fattura; percentuali di maggiorazione diverse dovranno essere richieste preventivamente e potranno essere prestate con specifica pattuizione a condizioni da stabilirsi.

In assenza di fattura ovvero altra documentazione di compravendita attestante il valore della merce al momento del trasporto, le Parti individuano quale valore assicurabile il costo di rimpiazzo così costituito:

- costo di produzione / acquisto (IVA esclusa) maggiorato dei costi di trasporto ovvero
 - prezzo d'acquisto delle materie prime (IVA esclusa) più costi di lavorazione e trasporto
- a quanto sopra si potranno aggiungere, qualora sostenuti e documentati, eventuali costi ed oneri accessori.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

ART. 17

SOMME ASSICURATE - LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata per mezzo di trasporto e, qualora garantita, per giacenza in ordinario corso di viaggio in magazzini/depositi di transito è quella indicata nella Polizza e costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità all'Art.18.1 lettera c).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio. Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 18

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi Artt. 18.1 e 18.2 si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

18.1

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e, comunque, entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

In parziale deroga a quanto indicato alla lettera c) che precede si conviene che, nell'eventualità di danni stimati di entità non superiore all'importo di Euro 1.500,00, l'Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Perito o Commissario d'avaria.

Quanto sopra, fermo l'obbligo di presentare alla Società tutta la documentazione occorrente a dimostrare l'esatta causa del sinistro ed il suo effettivo ammontare.

18.2

In caso di furto o rapina nelle tratte terrestri, il Contraente e/o l'Assicurato deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati d'identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché gli eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata prima possibile alla Società.

Fermi altresì gli obblighi di cui al successivo Art. 26.

ART. 19**SCOPERTI E FRANCHIGIE**

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga obbligatoriamente a proprio carico, per ogni sinistro, i seguenti scoperti e franchigie:

- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per danni derivanti da furto, smarrimento, mancata riconsegna ed ammanco in genere della merce (qualora detti danni risultino in garanzia);
 - franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni altro sinistro/evento;
- salvo eventuali maggiori e/o ulteriori scoperte e/o franchigie altrimenti previsti in polizza.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno. In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

ART. 20**DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione, come definito all'Art. 16 che precede, e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. 21**RICHIESTA DELL'INDENNIZZO**

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'Art. 18.1 le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale del Certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre assolvere gli obblighi specifici

- di cui all'Art. 27 nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in suo uso/gestione;
- di cui all'Art. 6 della clausola addizionale n. 1/CA - ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA, qualora richiamata.

Il Contraente inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto di terzi, deve anche consegnare i seguenti documenti:

- a) cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del proprietario delle merci e/o dell'avente diritto alle stesse ovvero da altri aventi diritto nei confronti del vettore;
- b) consenso scritto da parte del terzo assicurato al pagamento dell'indennizzo al Contraente.

ART. 22**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli Artt. 16 e 20 ed entro i limiti dell'Art. 17.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

Entro 30 giorni da quello in cui il Contraente o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 21, la Società emette la quietanza dell'indennizzo; l'indennizzo è liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza sottoscritta dal Contraente o Assicurato.

ART. 23

DIRITTO DI RIVALSA DEGLI ASSICURATORI

È fatto salvo il diritto della Società all'azione di rivalsa nei confronti del vettore o del terzo responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia pregiudicato in tutto o in parte tale diritto, rimanendo in tal caso responsabile dell'eventuale pregiudizio arrecato alla Società stessa.

Gli Assicuratori rinunciano ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme pagate a termini della presente polizza, salvo dolo dello stesso ed altri casi esclusi in polizza.

ART. 24

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società si riserva di assumere, previa sottoscrizione di un accordo e fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

ART. 25

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DELLA MERCE

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con autoveicoli di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso il rischio furto ed ammanco in genere si intende garantito limitatamente ai casi di furto totale a seguito di sottrazione dell'intero autoveicolo, furto parziale di colli interi e furto a seguito di incidente. Per tali casistiche si applicano le seguenti disposizioni:

25.1 - FURTO DELLA MERCE A SEGUITO DI SOTTRAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

25.1.1 L'operatività della garanzia, nel caso di furto dell'autoveicolo è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, l'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo; ovvero
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
- c) sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo continuativo.

25.1.2 Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente Art. 25.1.1, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione dell'autoveicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso. In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

25.1.3 Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento dell'autoveicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del precedente Art. 25.1.2, la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del 10%.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sull'autoveicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17

di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del precedente Art. 25.1.2. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Per "chiavi" si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

25.2 - FURTO DI COLLI INTERI DALL'AUTOVEICOLO SENZA SOTTRAZIONE DELLO STESSO

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate all'Art. 25.1.1 e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico.

In caso di sosta dell'autoveicolo in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura, l'operatività della garanzia è subordinata alla circostanza che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura.

L'effrazione, lo scasso od il taglio dei teloni dovranno essere obbligatoriamente accertati e costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.

25.3 - FURTO DELLA MERCE A SEGUITO DI INCIDENTE

L'operativa della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dagli Artt. 25.1 e 25.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi.

ART. 26

OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI RITROVAMENTO DELL'AUTOVEICOLO

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente all'autoveicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del mezzo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sull'autoveicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del mezzo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

ART. 27

OBBLIGHI SPECIFICI PER LA RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Oltre a quanto previsto all'Art. 21, il Contraente deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto di cui all'Art. 25.1.2 e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell'Art. 26.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O PER ACQUE INTERNE

ART. 28

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO RELATIVE ALLE SPEDIZIONI MARITTIME

Oltre quanto previsto dall'Art. 11 che precede, il Contraente/Assicurato deve dichiarare:

- a) il nome della nave per gli effetti di cui all'Art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

ART. 29

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi a quanto disposto negli artt. 38 e 39 che seguono.

Qualora il trasporto sia effettuato su navi non conformi alla suddetta clausola, le merci potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi.

ART. 30

TRASPORTO SOPRA COPERTA

Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della clausola di delimitazione della garanzia n. 2/CDG - ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI BASE ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite nonché le esclusioni delle clausole di delimitazione della garanzia e delle condizioni aggiuntive richiamate in polizza.

Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

ART. 31

AVARIA COMUNE E SPESE DI SALVATAGGIO

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

ART. 32

SPESE DI INOLTRO A DESTINO

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b) in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

ART. 33

ABBANDONO

L'Assicurato, limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza, può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione. L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI "A VIAGGIO" O "A TEMPO" A SECONDA DELL'IMPOSTAZIONE DI POLIZZA

ART. 34

IMPOSTAZIONE DI POLIZZA

Le seguenti norme integrano quanto riportato nelle CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA e nelle CONDIZIONI ADDIZIONALI richiamate in polizza.

I seguenti artt. 34.1, 34.2, 34.3 e 34.4 si intendono operare alternativamente tra loro, a seconda dell'impostazione contrattuale indicata nella Polizza.

34.1 - POLIZZA IMPOSTATA A VIAGGIO SINGOLO

34.1.1 Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante limitatamente al trasporto descritto nella Polizza. La garanzia decorre e cessa in conformità a quanto previsto dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza.

34.1.2 Trasporto assicurato

La garanzia vale per il trasporto indicato nella Polizza ed entro i limiti territoriali riportati nella stessa (provenienza e destinazione indicati).

34.1.3 Determinazione del premio

Le Parti convengono di individuare un premio forfettario a copertura del trasporto garantito indicato in polizza, non prevedendo quindi alcuna forma di conguaglio al termine del periodo di assicurazione.

34.2 - POLIZZA IMPOSTATA A TEMPO SU FATTURATO AZIENDALE

34.2.1 Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella Polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

34.2.2 Tacita proroga dell'assicurazione

In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente.

In caso di disdetta è comunque diritto della Società esigere il pagamento dei premi dovuti e non pagati.

34.2.3 Trasporti assicurati

La garanzia vale per i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne a seconda di quanto indicato nella Polizza ed entro i limiti territoriali riportati nella stessa.

34.2.4 Notifica dei rischi

Il Contraente, impegnandosi ad inviare alla Società la documentazione di cui al successivo Art. 34.2.5 nei termini concordati, è dispensato dal notificare i singoli rischi preventivamente e di volta in volta.

In ogni caso vige l'obbligo per il Contraente di:

- munire o far munire i mezzi di trasporto di una distinta delle merci da assicurare;
- tenere a disposizione dell'Assicuratore una copia dei documenti di trasporto (polizza di carico o lettera di vettura), delle fatture di acquisto e/o vendita e di ogni altro documento relativo alle merci assicurate.

34.2.5 Determinazione e regolazione del premio

Premesso che il premio di polizza deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio, le Parti convengono di individuare nell'elemento variabile costituito dal fatturato/movimentato indicato nella Polizza il parametro su cui applicare il tasso percentuale stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.

Per "Fatturato Vendite" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Per "Fatturato Acquisti" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture d'acquisto" I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Il premio complessivamente dovuto è composto dal "premio a deposito" da anticiparsi all'inizio d'ogni periodo assicurativo e dal "premio di conguaglio", che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il "premio a deposito" viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di premio pattuito, così come evidenziato nella Polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.

Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.. Nei predetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate.

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative dei registri fatture sopra menzionati e, se del caso, dichiarazione del movimentato consuntivo generato per trasporto di merci non oggetto di fatturazione, quale documentazione necessaria per la determinazione del "premio di conguaglio", che viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato/movimentato consuntivo comunicato e deducendo quanto già versato a titolo di "premio a deposito".

In caso di recesso anticipato dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò provvedendo nei 60 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione sopra descritta devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti la documentazione atta a determinare il "premio di conguaglio" o non regola la differenza attiva dovuta, è fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti o non rinnovati, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi all'invio della documentazione necessaria per i conteggi di regolazione premio, o non provvede alla regolazione della differenza attiva dovuta, è comunque fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

34.2.6 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

34.3 - POLIZZA IMPOSTATA A TEMPO IN ABBONAMENTO PER PLURALITÀ DI VIAGGI

34.3.1 Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella Polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

34.3.2 Tacita proroga dell'assicurazione

In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente.

In caso di disdetta è comunque diritto della Società esigere il pagamento dei premi dovuti e non pagati.

34.3.3 Trasporti assicurati

La garanzia vale per i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne a seconda di quanto indicato nella Polizza ed entro i limiti territoriali riportati nella stessa.

34.3.4 Applicazione alla polizza

L'applicazione alla presente polizza è convenuta tra le Parti in una delle seguenti forme alternative (da rendere operante mediante richiamo nella Polizza):

A) OBBLIGATORIA

L'Assicurato e/o il Contraente è tenuto ad assicurare, in applicazione al presente contratto, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per il trasporto, così come previsto dall'Art. 12 che precede, notificando alla Società le spedizioni prima dell'inizio dei rischi stessi ed effettuando ogni applicazione a mezzo fax o email.

Nel caso di inadempimento a tale obbligo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi degli articoli 1456 e 1458 del Codice Civile. Tale risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'inadempimento è avvenuto.

Laddove tale inadempimento non sia dovuto a dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, la garanzia sarà comunque pienamente operante.

La Società ha facoltà di ispezionare i libri, la corrispondenza e i documenti relativi alle merci da assicurarsi in alimento alla presente polizza.

B) FACOLTATIVA

L'Assicurato e/o il Contraente ha facoltà di assicurare, in applicazione al presente contratto, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per il trasporto, così come previsto dall'Art. 12 che precede, notificando alla Società le spedizioni prima dell'inizio dei rischi stessi ed effettuando ogni applicazione a mezzo fax o email.

34.3.5 Regolazione del premio

Sulla base delle notifiche di cui al precedente Art. 34.3.4, la Società procederà con le scadenze indicate in polizza ed ai tassi convenuti al conteggio dei premi dovuti, alla cui regolazione il Contraente dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione di tale conteggio.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato il pagamento dei premi di regolazione dovuti, la Società ha diritto di non pagare i sinistri avvenuti sino al momento in cui i premi dovuti siano stati regolati.

Qualora sia stato previsto in polizza un premio a deposito anticipato, e lo stesso sia stato regolarmente pagato, la Società - anche in caso di mancata corresponsione dei premi di regolazione - sarà tenuta al pagamento dei sinistri occorsi.

In ogni caso la garanzia è sospesa, ai sensi dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, fino a quando il Contraente non abbia adempiuto ai propri obblighi.

34.3.6 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

34.4 - POLIZZA IMPOSTATA A TEMPO SU TARGA DETERMINATA

34.4.1 Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nella Polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

34.4.2 Tacita proroga dell'assicurazione

In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un'ulteriore annualità e così successivamente.

In caso di disdetta è comunque diritto della Società esigere il pagamento dei premi dovuti e non pagati.

34.4.3 Trasporti assicurati

La garanzia vale per i trasporti terrestri effettuati per mezzo degli autoveicoli di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso indicato nella Polizza ed entro i limiti territoriali riportati nella stessa.

La garanzia è operante per merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati, al momento del sinistro, ad una delle motrici o trattori identificati nella Polizza.

La garanzia è altresì operante per merci caricate su rimorchi o semirimorchi, staccati dalla motrice o dal trattore, nel corso di soste rientranti in copertura a condizione che gli estremi di identificazione di detti rimorchi o semirimorchi siano espressamente indicati nella Polizza.

34.4.4 Durata dell'assicurazione per singolo viaggio

In deroga a quanto altrimenti previsto dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è caricata a bordo dell'autoveicolo, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto e termina nel momento in cui la merce è scaricata dall'autoveicolo stesso.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio a condizione che le suddette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'Art. 25.1.1 che precede.

34.4.5 Operazioni di carico, scarico e trasbordo

Se non già previsti dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, si intendono compresi in garanzia i danni da caduta o urto durante le operazioni di carico, scarico o trasbordo, a condizione che tali operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei ed adeguati.

Per "carico" si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del veicolo designato per deporla sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

34.4.6 Furto e rapina

Se non già previsti dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, si

intendono compresi in garanzia i danni da furto e rapina ai sensi degli Artt. 25, 26 e 27 che precedono.

34.4.7 Determinazione del premio

Le Parti convengono di individuare un premio forfettario annuo per singolo autoveicolo indicato in polizza, non prevedendo quindi alcuna forma di conguaglio al termine del periodo di assicurazione.

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, il Contraente/Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autoveicoli - ivi inclusi, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo (al netto delle imposte già versate) verrà conteggiato a pro-rata fino alla scadenza della polizza.

34.4.8 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

CLAUSOLE INTEGRATIVE SEMPRE OPERANTI

ART. 35

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) - JC 2001/056

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:
either
 - 1.1 As per the transit clauses contained within the Policy, or
 - 1.2 on delivery to the Consignees or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
 - 1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
 - 1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,
 - 1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.
2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

This clause is subject to English law and practice. All other terms, clauses and conditions remain unchanged.

Libera traduzione in italiano:

La presente clausola deve intendersi prevalere su qualsiasi diversa disposizione contenuta in polizza.

1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:
 - 1.1 in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause), o
 - 1.2 alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,
 - 1.3 alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, o
 - 1.4 per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
 - 1.5 per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza, qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.
2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini

su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.

La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglesi. Tutti gli altri termini, clausole e condizioni rimangono invariati.

ART. 36

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (CL. 370 10/11/2003)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

Libera traduzione in italiano:

Questa clausola sarà preminente ed invaliderà qualsiasi enunciazione che non sia congrua con essa.

1. In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
 - 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.
 - 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 37

MARINE CYBER ENDORSEMENT (LMA5403 11/11/2019)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation,

- as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
 3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Libera traduzione in italiano:

1. Fatto salvo solo il paragrafo 3 che segue, in nessun caso la presente assicurazione copre perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da o contribuite da o derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui si applica la presente clausola, l'indennità altrimenti recuperabile ai sensi del presente documento non sarà pregiudicata dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o operazione non è un mezzo per infliggere danni.
3. Laddove la presente clausola sia approvata su polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne deriva, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisca per un motivo politico, il paragrafo 1 non deve operare per escludere le perdite (che altrimenti sarebbero coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di tiro di qualsiasi arma o missile.

ART. 38 CARGO ISM ENDORSEMENT (JC 98/019 01/05/1998)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries. Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speedcraft of 500 gross tonnage or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gross tonnage or more. In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

Libera traduzione in italiano:

Applicabile a spedizioni a bordo di traghetti passeggeri RO/RO. Applicabile a partire dal 1° luglio 1998 a spedizione a bordo di:

- 1) navi passeggeri trasportanti più di 12 passeggeri e
- 2) navi cisterne, chimiche, gasiere, portarinfuse e navi cargo ad alta velocità, di stazza di 500 grt o maggiore.

Applicabile a partire dal 1° Luglio 2002 a spedizioni a bordo ogni altra nave merci e unità di trivellazione offshore di stazza 500 grt o maggiore. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdita, danno o spesa ove l'oggetto dell'assicurazione sia trasportato da nave non certificata in conformità con il Codice ISM o della quale l'armatore o l'operatore non detenga un Documento di Conformità con il Codice ISM quando, al momento del carico a bordo nave del bene assicurato, l'Assicurato era a conoscenza o, nell'ordinario Corso degli affari, avrebbe dovuto essere a conoscenza che:

- a) tale nave non era certificata in conformità con il Codice ISM
- b) o che un Documento di Conformità valido non fosse tenuto da parte dei suoi armatori o operatori in conformità con quanto previsto dalla Convenzione SOLAS 1974 ed emendamenti.

La presente esclusione non si applica ove l'assicurazione sia stata girata a favore del reclamante l'indennizzo che abbia acquistato o accettato di acquistare l'oggetto assicurato in buona fede in base a un contratto vincolante.

ART. 39

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE (ED. 01/01/2001)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

QUALIFYING VESSELS

- 1) This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:
 - 1.1. a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies (IACS), or
 - 1.2. a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of that nation (including trading on an inter-island route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to underwriters for rates and conditions to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.

AGE LIMITATION

- 2) Cargoes and/or interests carried by Qualifying Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions, subject to an additional premium to be agreed.

Bulk or combination carriers over 10 years of age or other vessels over 15 years of age unless they:

- 2.1. have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or
- 2.2. were constructed as containerships, vehicle carriers or double-skin open-hatch gantry crane vessels (OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.

CRAFT CLAUSE

- 3) The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.

NATIONAL FLAG SOCIETY

4) A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.

PROMPT NOTICE

5) Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Underwriters, the right to cover is dependent upon compliance with that obligation.

LAW AND PRACTICE

6) This insurance is subject to English law and practice

Libera traduzione in italiano:

NAVI QUALIFICATE

1) La presente copertura assicurativa ed i tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti in polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia:

- 1.1. un Membro Effettivo o Associato del "International Association of Classification Societies" (IACS*), o
- 1.2. una Società di Bandiera Nazionale come definita nella clausola 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quella nazione (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago di cui quella nazione sia parte).

Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. Qualora si verifichi un sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa sarebbe stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo.

LIMITI DI ETÀ

2) Merci e/o beni trasportati da Navi Qualificate (come definite sopra) che superano i seguenti limiti di età saranno assicurati in base alle condizioni di polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi.

Navi portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:

- 2.1 siano impiegate per il trasporto di "carico generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età., o
- 2.2 siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta automobili o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età.

CLAUSOLA IMBARCAZIONI

3) Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

SOCIETÀ DI BANDIERA NAZIONALE

4) Una Società di Bandiera Nazionale è una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, la quale deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

TEMPESTIVO AVVISO

5) Laddove la presente copertura assicurativa richieda all'assicurato di dare tempestivo avviso agli assicuratori, il diritto alla copertura è subordinato all'adempimento di quest'obbligo.

LEGGE E USO

6) La presente assicurazione è soggetta alla legge italiana.

ART. 40

INSTITUTE COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION CLAUSE (JC2020-011 17/04/2020)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

Libera traduzione in italiano:

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da, o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
2. Come utilizzata nel presente documento, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi loro variazione, ritenuta vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretta o indiretta, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

ART. 41

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE (JC2010/014, 11 AUGUST 2010)

Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:

"No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom, the United States of America."

Libera traduzione in italiano:

"In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche"

CLAUSOLA N. 1/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A PIENO RISCHIO

ART. 1

RISCHI ASSICURATI

Sono a rischio della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo Art. 2.

ART. 2

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- e) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- f) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- k) atti di terrorismo;
- l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 3

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- i) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- ii) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto

definitivo di sbarco;

iii) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa. Si intendono anche incluse nell'assicurazione eventuali soste o giacenze per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del veicolo prima dell'inizio del viaggio. Ai fini dell'operatività della garanzia furto è condizione essenziale che il veicolo - la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l'apparecchio antifurto sia messo in funzione.

Sono invece escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

CLAUSOLA N. 2/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI BASE

ART. 1

RISCHI ASSICURATI

- I** - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:
- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
 - b) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
 - c) caduta di aeromobile;
 - d) getto od asporto del mare;
 - e) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo purché tali operazioni siano garantite dalla polizza;
 - f) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;
 - g) atti di vandalismo e di sabotaggio;
- ed inoltre, nei percorsi terrestri e durante le relative giacenze, a cagione di:
- h) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi;
 - i) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
 - j) alluvione, inondazione, mareggiata, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
 - k) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano ricoverate in locali chiusi oppure siano trasportate in containers o con autocarri furgonati o centinati.

II - E' inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante le operazioni di imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo, purché tali operazioni siano garantite dalla polizza.

ART. 2

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'Art. 1 e sempreché le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;

- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- l) atti di terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 3

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- i) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- ii) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

II - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

CLAUSOLA N. 3/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI NOMINATI PER AUTOCARRO O FERROVIA

ART. 1

RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale o ferroviaria tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce constatabili sul veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale o ferroviaria;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers o con autocarri furgonati o centinati;
- f) atti di vandalismo e di sabotaggio.

ART. 2

TRAVERSATE MARITTIME

Fermi restando i "limiti territoriali" indicati nella Polizza, le traversate marittime dei veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali traversate, in aggiunta ai rischi indicati all'Art. 1, lett. a) sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare, sbandamento del veicolo all'interno della nave o caduta in mare dello stesso durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'Art. 31 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Non si applicano gli Artt. da 28 a 33 delle Condizioni Generali di assicurazione.

ART. 3

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'Art. 1 e sempreché le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo, anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;

**CLAUSOLA N. 3/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
ASSICURAZIONE MERCI A RISCHI NOMINATI
PER AUTOCARRO O FERROVIA**

**Merci
Trasportate**

- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- l) atti di terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 4

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

CLAUSOLA N. 4/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCİ

ART. 1

RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici;
- b) atti di terrorismo.

ART. 2

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili o eventi socio-politici;
- b) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) mancato compimento del viaggio assicurato;
- h) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- k) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 3

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- i. per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo

di destinazione;

- ii. per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii. per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

II - II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii), cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto, aeroporto o luogo, fermi restando i termini di 60 giorni per i trasporti marittimi e di 30 giorni per quelli aerei

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

ART. 4

CAMBIAMENTO NON FORZATO DI DESTINAZIONE

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

ART. 5

RECESSO

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i rischi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

CLAUSOLA N. 5/CDG DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

ART. 1

RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

ART. 2

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- e) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- f) mancato compimento del viaggio assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 3

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

- a) l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia rimane in vigore per un periodo massimo di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo lo scarico ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate

- sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispediti per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dallo scarico dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per “mezzo vettore”: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per “arrivo”:
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per “arrivo” deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine del rullaggio;
- per “luogo” (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa “arrivare” secondo il significato indicato al paragrafo ii) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

ART. 4

CAMBIAMENTI DI VIA O DI DESTINAZIONE

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni del viaggio assicurato conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

ART. 5

INOLTRO PARZIALE DELLE MERCI

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

ART. 6

RECESSO

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata. In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

CLAUSOLA N. 1/CA CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI DA TRASPORTARSI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 14 delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa, in deroga alla lettera m) dello stesso articolo, alle merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata. Ad integrazione delle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, a tali merci si applicano le seguenti disposizioni.

ART. 1

DANNI DERIVANTI DA VARIAZIONI DI TEMPERATURA

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se

- a) causati da: guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 24 h nei trasporti marittimi ovvero di 8 h nei trasporti aerei o terrestri; ovvero
- b) conseguenti a:
 - incendio, fulmine, esplosione;
 - incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore;
 - furto o rapina sempre che tali rischi siano garantiti dalla polizza.

ART. 2

ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni previste dalle Condizioni Generali e dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate nella Polizza, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerefrigerazione dell'autocarro o del container, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria;
- d) mancata prerefrigerazione della merce.

ART. 3

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e dalle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate nella Polizza, l'assicurazione per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla polizza, ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

ART. 4

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DELLE MERCI NEI TRASPORTI EFFETTUATI DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 h per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 h per i prodotti refrigerati o freschi.

ART. 5

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI NEI TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

Fermo restando quanto altro previsto dall'Art. 18 delle Condizioni Generali, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno - rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia - il Contraente, o chi per esso, deve:

- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, oppure
- richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi dell'Art. 18.1 lettera c) delle Condizioni Generali - la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'Art. 4 lettera c) della presente Condizione Addizionale.

ART. 6

OBBLIGHI SPECIFICI PER LA RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Oltre a quanto previsto all'Art. 21 delle Condizioni Generali, il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

ART. 7

SCOPERTI

Eventuali indennizzi relativi a danni da variazione di temperatura - calcolati secondo quanto indicato all'Art. 20 delle Condizioni Generali - saranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 20% con il minimo pari alla franchigia di polizza.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione, smarrimento della merce ed ammanchi in genere non si applica lo scoperto di cui sopra.

Nessun scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione, incidente che coinvolga il mezzo vettore.
- nel qual caso si intende operante la sola franchigia di polizza.

**CLAUSOLA N. 2/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI
DA TRASPORTARSI A MEZZO AUTOCISTERNA**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 14 delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa, in deroga alla lettera l) dello stesso articolo, alle merci da trasportarsi a mezzo autocisterna. Ad integrazione delle Clausole di Delimitazione della Garanzia richiamate in polizza, a tali merci si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la garanzia è operante per danni e/o perdite materiali che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.
- b) l'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; l'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino.
- c) la Società non è obbligata per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico/scarico.

Restano comunque esclusi danni e/o perdite derivanti da contaminazione del prodotto.

Eventuali indennizzi per danni e/o perdite risarcibili ai sensi della presente clausola - calcolati secondo quanto indicato all'Art. 20 delle Condizioni Generali - verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo della franchigia di polizza.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione, smarrimento della merce ed ammanchi in genere non si applica lo scoperto di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione e colaggio in seguito a:

- incendio, fulmine, esplosione, incidente che coinvolga il mezzo vettore.

nel qual caso si intende operante la sola franchigia di polizza.

**CLAUSOLA N. 3/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI
TRASPORTATE PER LA LAVORAZIONE PRESSO TERZI**

La garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate durante i trasporti di andata e ritorno dal c/lavorazione presso terzi, nei limiti del territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

La copertura opera anche in caso di trasporto effettuato con autoveicolo del terzista medesimo, mentre non si intende garantita la giacenza delle merci intercorrente tra viaggio di andata e viaggio di ritorno.

Il valore assicurabile si intende determinato secondo quanto disposto all'Art. 16 delle Condizioni Generali.

**CLAUSOLA N. 4/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI
NON CONSEGNATE E RESTITUITE**

La garanzia viene estesa a coprire le merci rese dalla clientela o dalla stessa non ritirate o comunque per merci di ritorno al magazzino d'origine del Contraente/Assicurato, a condizione che:

- le merci risultino confezionate negli imballi originali ed il vettore non abbia elevato eccezioni sul loro stato;
- le merci non ritirate o comunque di ritorno al Contraente/Assicurato siano rispediti prima della scadenza dei termini di cessazione della garanzia per singolo viaggio indicati nelle Condizioni Generali e nelle Clausole di Delimitazione della Garanzia eventualmente richiamate in polizza.

La presente estensione di garanzia non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il ricevitore. Il valore assicurabile si intende determinato secondo quanto disposto all'Art. 16 delle Condizioni Generali.

**CLAUSOLA N. 5/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI
TRASPORTATE A/DA MOSTRE / FIERE / ESPOSIZIONI DI SETTORE**

La garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate, durante:

- il trasporto di andata;
- la giacenza inoperosa presso mostre, fiere e/o esposizioni di settore ovunque in Italia (compresi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino), per un periodo massimo di 30 giorni;
- l'eventuale trasporto di ritorno.

La presente garanzia viene prestata senza soluzione di continuità, intendendosi pertanto garantite anche le operazioni di traslazione/posizionamento purché strettamente connesse all'allestimento della postazione espositiva.

Per le merci in giacenza è condizione essenziale che, ai fini del rischio furto, le stesse siano riposte all'interno di locali chiusi e/o debitamente sorvegliati, mentre per il rischio di bagnamento lo stoccaggio avvenga in aeree coperte.

Viene altresì precisato che si intendono in ogni caso esclusi i danni e le perdite dipendenti parzialmente o totalmente, direttamente od indirettamente da ammanco, furto con destrezza, eventuale uso/dimostrazione.

Il valore assicurabile si intende determinato secondo quanto disposto all'Art. 16 delle Condizioni Generali.

**CLAUSOLA N. 6/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE ASSICURAZIONE DELLE MERCI
MOVIMENTATE INFRAGRUPPO**

La garanzia viene estesa a coprire le merci assicurate durante i trasferimenti infragruppo da/per sedi, depositi, magazzini in gestione diretta del Contraente/Assicurato ovvero di ditte collegate allo stesso nell'ambito della propria organizzazione sul territorio italiano, incluso Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La presente estensione di garanzia non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso dette sedi, depositi, magazzini, se non nell'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto.

Il valore assicurabile si intende determinato secondo quanto disposto all'Art. 16 delle Condizioni Generali.

**CLAUSOLA N. 7/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE
RISCHI CONTINGENTI DEL VENDITORE (SELLER'S INTEREST)**

La garanzia prestata con la presente clausola copre, alle condizioni previste in polizza, anche le spedizioni di merce che il Contraente/Assicurato vende con termini di resa per i quali l'onere della copertura assicurativa non risulti a suo carico, totalmente o parzialmente (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR e simili).

Pertanto i danni risarcibili saranno pagabili esclusivamente al Contraente/Assicurato solo ed in quanto il ricevitore ometta il pagamento delle merci danneggiate o andate perdute a seguito di un rischio assicurato.

In caso di danno su merci vendute con tali modalità di consegna, il Contraente/Assicurato svolgerà tutto l'interessamento necessario ed attuerà le azioni richieste perché le merci vengano accettate dai Ricevitori con pagamento integrale del prezzo di fattura.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare tempestivamente la Società di qualunque fatto che possa rendere operante la presente garanzia.

Solo nel caso che il Contraente/Assicurato non ottenga il pagamento del prezzo di vendita delle merci e ne dia valida dimostrazione alla Società, la stessa risarcirà il danno effettivamente subito nei termini della presente polizza.

Il Contraente/Assicurato si impegna a proseguire in proprio nome, ma a spese della Società, le attività necessarie per il recupero del danno nei confronti dei ricevitori ed ogni recupero eventualmente ottenuto sarà di spettanza della Società sino al raggiungimento dell'importo dalla stessa pagato.

La Società pagherà l'indennizzo dovuto in base alla presente clausola non prima di 120 giorni dalla data dell'avvenimento e trascorsi ulteriori 60 giorni dal ricevimento della completa documentazione giustificativa del reclamo.

Importante:

È condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia ai fini della sua validità che la stessa per nessun motivo sia portata a conoscenza dei clienti ricevitori e/o subfornitori del Contraente/Assicurato.

**CLAUSOLA N. 8/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE RISCHI CONTINGENTI DEL COMPRATORE
(BUYER'S INTEREST)**

La garanzia prestata con la presente clausola copre, nel solo interesse del Contraente/Assicurato in via sussidiaria rispetto all'assicurazione principale cui sarebbe tenuto il venditore, alle condizioni previste in polizza, anche le spedizioni di merce che il Contraente/Assicurato acquista con contratti che pongono a carico del venditore l'obbligo di assicurare le merci stesse contro i rischi del trasporto.

In relazione alle spedizioni suindicate la Società è pertanto obbligata a risarcire al Contraente/Assicurato i danni e le perdite subiti dalle merci, sempre entro i limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, per i quali il Contraente/Assicurato non sia riuscito a percepire l'indennizzo per uno dei seguenti motivi:

- a) inesistenza, errata interpretazione, nullità, o in operatività totale o parziale dell'assicurazione principale per cause non imputabili al Contraente/Assicurato della presente polizza;
- b) insolvenza dell'Assicuratore principale;
- c) minore estensione dell'assicurazione principale rispetto alle condizioni previste dalla presente polizza;
- d) minore valore assicurato.

Il Contraente/Assicurato dovrà denunciare ogni sinistro sia all'Assicuratore principale che alla Società ed inviare alla Società stessa copia di tutta la documentazione trasmessa all'Assicuratore principale.

La Società pagherà l'indennizzo dovuto in base alla presente polizza trascorsi 120 giorni dal ricevimento della completa documentazione giustificativa del reclamo.

Anche dopo il pagamento dell'indennizzo il Contraente/Assicurato deve continuare la sua azione di recupero nei confronti dell'Assicuratore principale e/o di terzi, anche nel solo interesse dell'Assicuratore della presente polizza.

Qualora tuttavia la Società lo richieda, il Contraente/Assicurato dovrà cederle tutti i suoi diritti verso l'Assicuratore principale e/o terzi.

**Il Contraente/Assicurato è tenuto a non rivelare l'esistenza della presente garanzia.
I diritti derivanti dal presente contratto non sono cedibili.**

**CLAUSOLA N. 9/CA
CONDIZIONE ADDIZIONALE SPESE DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E DISTRUZIONE**

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con autoveicoli di proprietà, a noleggio, in locazione o comodato d'uso, la copertura assicurativa viene estesa al rimborso delle eventuali spese sostenute per la rimozione, lo smaltimento e la distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili ove si è verificato il sinistro.

La garanzia viene prestata esclusivamente per spese sostenute in seguito ad un avvenimento/sinistro risarcibile dalla copertura stessa. Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e/o annualità assicurativa, e ciò anche in eccedenza a quello di polizza.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni